

STATUTO

CAPITOLO I ORIGINE, SCOPO E MEZZI

Articolo 1

1. La Fondazione "Scuola Materna San Giuseppe", avente sede in Nonantola (Modena), istituita dal compianto Arcivescovo-Abate di Modena-Nonantola Mons. Natale Bruni con atto in data 5 aprile 1919, è stata eretta in Ente Morale con R.D. 26 luglio 1921.
2. La Fondazione è ente di diritto privato con personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile, attribuita con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 451 del 25/5/1994.

Articolo 2

1. La Fondazione ha lo scopo di gestire una scuola dell'infanzia, attività extra scolastiche e servizio di centro estivo, il tutto in base alla normativa vigente, che accoglie i bambini di età scolare che ne facciano richiesta, provvedendo alla loro educazione intellettuale, religiosa e morale secondo i principi della religione cattolica.

Articolo 3

1. La scuola materna è retta preferibilmente da personale religioso e convenzionato.
2. In ogni caso di indisponibilità di personale religioso, il Consiglio può avvalersi di personale laico.

Articolo 4

1. La famiglia del bambino ammesso alla scuola materna contribuisce alle spese gestionali della stessa con una somma mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. Per le famiglie meno abbienti, l'ammontare della retta può essere ridotto.

Articolo 5

1. La Fondazione persegue i propri scopi con le rette mensili versate dalle famiglie dei bambini iscritti, con offerte e con eventuali altri proventi non destinati ad incremento del patrimonio, nonché con l'utilizzazione del fabbricato sede della scuola materna, messo gratuitamente a sua disposizione da parte della Parrocchia di S. Michele Arcangelo.

CAPITOLO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri e precisamente: dal Parroco pro tempore della Parrocchia S. Michele Arcangelo di Nonantola, da un rappresentante dell'Arcivescovo di Modena-Nonantola, da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, da un rappresentante dei genitori aventi figli che frequentano la scuola materna e da un rappresentante del Consiglio pastorale parrocchiale.
2. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può essere presente, senza diritto di voto, anche il coordinatore o la coordinatrice per le attività educativo didattiche.

Articolo 7

1. Il Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Nonantola è il Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica un quinquennio, ad eccezione del rappresentante dei genitori che viene eletto o confermato ogni 2 (due) anni. Allo scadere del termine i Consiglieri possono essere rieletti.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, il Consigliere più anziano di età.
4. In caso di decadenza/dimissione di uno dei membri, l'ente proponente provvederà entro un mese alla nomina di un sostituto. In caso di dimissioni del rappresentante dei genitori, si procederà alla sostituzione entro un mese, con il primo dei non eletti.

CAPITOLO III ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

Articolo 8

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo due volte all'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro gli ultimi due mesi dell'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
3. Le adunanze straordinarie si tengono all'occorrenza, per iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

Articolo 9

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
2. Le votazioni, di norma, si fanno per appello nominale; si procede con il voto segreto quando si tratti di persone o, a giudizio del Presidente, di questioni di particolare delicatezza.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. A parità di voto, prevale quello del Presidente.

Articolo 10

1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale delle singole sedute.
2. Qualora, durante la seduta, un Consigliere si assentasse o rinunciasse a firmare il verbale, il Segretario deve farne menzione nel verbale stesso.
3. Al termine di ogni seduta, il Segretario legge il verbale ai presenti e ne raccoglie le firme di approvazione.

Articolo 11

1. Qualora un Consigliere non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.
2. Il rappresentante dei genitori avente figli che frequentano la scuola materna nominato consigliere del Consiglio di amministrazione decade dalla carica quando i figli dello stesso cessano di frequentare la scuola materna.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti interni, delibera, quando lo ritenga opportuno, le modifiche dello statuto e nomina il personale addetto alla scuola materna. Allo stesso Consiglio competono, di norma, sospensioni e licenziamenti del personale, sentito il parere del coordinatore o della coordinatrice per le attività educative didattiche della scuola per quanto riguarda il personale addetto a quest'ultima.

Articolo 13

1. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione:
 - rappresentare la Fondazione;
 - convocare il Consiglio di Amministrazione, dandone avviso con relativo ordine del giorno ai Consiglieri, con lettera da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione;
 - presiedere le riunioni del Consiglio e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dallo stesso;
 - sospendere i dipendenti per gravi ed urgenti motivi e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione in una adunanza da convocarsi entro breve termine per la ratifica.

CAPITOLO IV NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

soppresso

Articolo 15

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

CAPITOLO V NORME SPECIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Articolo 16

1. Alla vigilanza igienico-sanitaria ed alla vigilanza sull'andamento didattico della scuola materna provvede l'AUSL competente per territorio.

Articolo 17

1. E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di amministrazione di visitare la scuola materna per assicurarsi del suo regolare funzionamento.

Articolo 18

1. Sarà cura del Consiglio di amministrazione di redigere un regolamento interno per stabilire le modalità di funzionamento della scuola e le modalità ed i criteri di ammissione alla stessa.

2. Per quanto concerne i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo di insegnamento si osservano le disposizioni di legge ed i regolamenti scolastici vigenti.

CAPO VI DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 19

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del codice civile, nonché la normativa vigente.

F.TO DON ALBERTO ZIRONI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)